

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito il Difensore Civico presso il Comune di Cannobio.
2. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, il presente regolamento disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi e le modalità di elezione del Difensore Civico nonché le condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e di cessazione dalla carica;
 - b) le modalità ed i termini per l'esercizio delle funzioni proprie del Difensore Civico e, a garanzia dell'indipendenza dell'istituzione, i suoi rapporti con gli organi del Comune e delle altre amministrazioni in relazione alla cui attività tali funzioni sono esercitate.
3. Al Difensore Civico sono assicurati i mezzi e le risorse finanziarie, professionali e strumentali per l'effettivo esercizio delle sue autonome prerogative.

ARTICOLO 2 FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione con riguardo all'attività del Comune, nonché delle aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi del Comune, il Difensore Civico, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, accerta che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati.
2. Il Difensore Civico promuove e persegue la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità cittadina.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue generali funzioni di tutela e di garanzia, assicura particolare attenzione alla tutela dei diritti e degli interessi di quanti, per effetto di particolari condizioni personali, possono trovarsi in situazioni di svantaggio nei rapporti con le Amministrazioni di cui al precedente comma 1.

4. Nei soli casi previsti e disciplinati dalla legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento, il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 REQUISITI SOGGETTIVI

1. Alla carica di Difensore Civico è preposto un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cannobio, che, per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali nonché i membri di Governo e delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali;
 - b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo nominato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;
 - c) i dipendenti del Comune e delle Aziende, Istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici del Comune di Cannobio;
 - d) coloro i quali, pur non legati da rapporto organico con le amministrazioni di cui alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
 - e) coloro i quali ricoprano cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni. Le suddette cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni dopo l'elezione.
4. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
5. Si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.

6. Non può ricoprire la carica di Difensore Civico il presidente o il membro di organismi direttivi od esecutivi di ordini professionali, associazioni o categorie rappresentative di interessi organizzati di qualsiasi natura.
7. E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.
7. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque appartenente alla comunità cittadina, il Consiglio Comunale, ove l'Ufficio di Presidenza ritenga la questione fondata, procede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla contestazione di detta condizione invitando l'interessato a fornire spiegazioni entro il termine di cinque giorni. Ove, alla scadenza di tale termine, l'interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non idonee a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata, il Consiglio intima all'interessato di rimuovere le condizioni contestate entro 10 giorni. Spirato tale ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede, ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, alla dichiarazione di decadenza. Procede altresì a tale dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di decadenza non siano rimuovibili.
8. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Difensore Civico sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale dove sono depositati con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 4 CANDIDATURE

1. Entro quindici giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Sindaco fissa il termine, non inferiore a venti giorni, per la presentazione delle candidature ai sensi dello Statuto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e alle consulte previste dallo Statuto, espressamente considerando di analogo valore, ai fini della proposta di candidatura a Difensore Civico.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, le candidature all'Ufficio di Difensore Civico sono presentate, presso l'Ufficio del Consiglio Comunale accompagnate dalla dichiarazione autografa di accettazione da parte del candidato, autenticata a norma di legge, ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché le risultanze del certificato penale. Le candidature dovranno essere, inoltre, corredate di apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del candidato e di quant'altro ritenuto utile per dare garanzia di indipendenza, di probità e di esperienza giuridico-amministrativa.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ELEZIONE

1. Il Difensore Civico resta in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio operando, in regime di proroga, sino all'elezione dei nuovi Difensore Civico ma non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento dell'Assemblea rinnovata.
2. Il loro mandato è rinnovabile, anche immediatamente, per non più di una volta.
3. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle candidature all'ufficio di Difensore Civico ai sensi dei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale verifica che i candidati, in relazione alle dichiarazioni rese e ai documenti presentati, godano dei requisiti previsti dal regolamento e che non sussistano cause di ineleggibilità. Terminata la verifica di cui sopra il Presidente convoca il Consiglio Comunale iscrivendo all'ordine del giorno la elezione del Difensore Civico. Prima della votazione sono ammesse solo dichiarazioni di voto.
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto, per mezzo di schede recanti l'indicazione nominativa dei candidati, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Ciascun Consigliere può votare per un solo candidato.
5. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
6. Se anche nella seconda votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero nel caso di mancata presentazione delle candidature di iniziativa popolare o da parte delle consulte, il Sindaco fissa un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale i Consiglieri Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare ulteriori candidature.
7. Entro dieci giorni dallo spirare di tale ultimo termine, il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione le candidature proposte dalle consulte o dagli elettori, ove avanzate, e quelle di iniziativa consiliare e proclama eletto all'Ufficio di Difensore Civico il candidato che abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
8. Dopo ciascuna votazione successiva alla terza e fino all'elezione del Difensore Civico:
 - a) il Sindaco fissa il termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale i Consiglieri Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare candidature, che sono sottoposte a votazione, unitamente a quelle già presentate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione; b) risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 6

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica: a) alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo; b) per dimissioni, morte o impedimento grave; c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, non rimosse nei termini assegnati dal Consiglio Comunale o non rimuovibili; d) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberi, a scrutinio palese, la revoca per gravi inadempienze.
2. Nei casi di cui alla lettera c), il Consiglio Comunale delibera, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la presa d'atto della causa di decadenza, dichiarando contestualmente la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 7

INDENNITÀ DI CARICA

1. Al Difensore Civico è assegnata un'indennità stabilita dalla Giunta.

ARTICOLO 8

INIZIATIVA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati.
2. L'intervento del Difensore Civico, sollecitato senza particolari formalità e anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione a distanza, è reso in forma gratuita.
3. Nei rapporti con il Difensore Civico, gli appartenenti alla comunità cittadina possono farsi assistere da rappresentanti di associazioni o comitati.
4. Ad eccezione delle richieste volte a sollecitare il controllo preventivo di legittimità di cui al successivo articolo 14, il Difensore Civico non può agire su richiesta degli amministratori pubblici né per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego, su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
5. Il Difensore Civico assicura risposta ad ogni richiesta di intervento ricevuta e provvede direttamente a comunicare agli interessati la eventuale non ammissibilità delle richieste di intervento rivoltegli.
6. Il Difensore Civico esercita la sua azione senza interferire con l'attività degli organi di giustizia ordinaria o amministrativa.

ARTICOLO 9

POTERI DEL DIFENSORE CIVICO E RAPPORTI CON GLI UFFICI

1. Il Difensore Civico opera in piena autonomia dagli organi del Comune e delle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico, con i soli limiti derivanti dal mandato conferitogli, ha diritto di ottenere, senza particolari formalità e in forma gratuita, tutte le informazioni e copia dei documenti formati o detenuti dalle Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, senza che ad egli sia opponibile il segreto di ufficio. Il Difensore Civico è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, è tenuto al riserbo per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
4. Il Difensore Civico può richiedere per iscritto informazioni o chiarimenti a dirigenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1. Gli interpellati sono tenuti a rispondere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Per questioni complesse gli interpellati possono chiedere al Difensore Civico una proroga del termine di cui sopra.
5. Nello svolgimento delle attività istruttorie delle richieste di intervento, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Diritti dei Cittadini del Comune, degli Uffici Relazioni con il Pubblico o di altre analoghe strutture istituite presso le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, le quali sono tenute, nell'ambito dei propri compiti di ascolto e di gestione delle segnalazioni e dei reclami, a fornire il massimo supporto. Nell'ambito delle stesse amministrazioni riceve inoltre dall'Ufficio Controllo Interno, ove istituito e anche se altrimenti denominato, i dati relativi alle rilevazioni sulla qualità dei servizi erogati e percepiti.
6. Il Difensore Civico può richiedere pareri su quesiti determinati al Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale, all'Avvocatura Comunale o all'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, che sono tenuti a prestare la massima collaborazione, fornendo le relative risposte entro 15 giorni.
7. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, rassegna per iscritto le proprie valutazioni ai richiedenti sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti espletati.
8. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, o quando egli stesso lo ritenga necessario:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi. Può promuovere audizioni con la presenza dei dirigenti, degli interessati e di associazioni o comitati che abbiano per finalità la tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina;

c) in caso di disservizi di cui ha avuto in qualsiasi modo notizia, può procedere a sopralluoghi e a riscontri diretti presso gli uffici dandone preavviso solo al Sindaco ovvero agli organi di vertice delle Amministrazioni di cui al precedente art. 3, comma 1;

d) in caso di gravi o reiterate inadempienze di un'Amministrazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, segnala il caso agli organi competenti perché assumano i conseguenti provvedimenti, specificando i nominativi del responsabile del procedimento e dei dipendenti coinvolti ed informandone contestualmente il Sindaco e il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 10

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere agli organi del Comune nonché agli organi del Municipio e ai dirigenti l'adozione o la modifica di atti, al fine di assicurare il soddisfacimento dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina e di promuovere la piena attuazione dei principi dello Statuto.
2. Gli organi del Comune ovvero i dirigenti a tal fine interpellati sono tenuti a rispondere al Difensore Civico entro un mese dalla richiesta.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, non può esprimere apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo adottati dagli organi del Comune.
4. La Giunta Comunale e le Commissioni del Consiglio Comunale nonché le Giunte dei Municipi e le Commissioni dei Consigli dei Municipi possono decidere l'audizione del Difensore Civico, anche su richiesta di quest'ultimo.
5. Per ragioni inerenti al suo ufficio il Difensore Civico, previa comunicazione al Presidente, può assistere ai lavori delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli dei Municipi. A tal fine gli ordini dei lavori delle Commissioni sono comunicati tempestivamente al Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione dei problemi, delle inefficienze, delle disfunzioni e dei disservizi riscontrati e delle eventuali proposte per porvi rimedio.

ARTICOLO 11

RIESAME DI DETERMINAZIONI NEGATIVE DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Difensore Civico, a richiesta dell'interessato, esercita il potere di riesame delle determinazioni di diniego - rese in forma espressa con atto motivato ovvero in forma tacita per decorrenza del termine di risposta - nonché delle determinazioni di differimento o di limitazione dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. A tal fine l'interessato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di risposta ovvero dal ricevimento della comunicazione della determinazione di diniego, differimento o limitazione dell'accesso, sottopone il caso al Difensore Civico.
3. Ove il Difensore Civico ritenga che il diniego, il differimento o la limitazione siano illegittimi, ne dà comunicazione a chi l'ha disposto e se questi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, non emana un provvedimento motivato di conferma del diniego, del differimento o della limitazione, l'accesso è consentito.
4. Dell'eventuale provvedimento di conferma di cui al comma precedente è data in ogni caso comunicazione al Difensore Civico.
5. Nel caso di richiesta di riesame rivolta al Difensore Civico, il termine di trenta giorni fissato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le determinazioni negative dell'accesso, anche in parte o per decorso del termine di risposta, decorre dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al Difensore Civico da questi tempestivamente comunicato all'interessato.

ARTICOLO 12

CONTROLLO EVENTUALE DI LEGITTIMITÀ

1. Il Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio ovvero del Municipio, ne faccia richiesta motivata, in forma scritta e con l'indicazione delle norme violate, rispettivamente un quarto dei Consiglieri Comunali ovvero un quarto dei Consiglieri del Municipio e le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni di personale.
2. Ai fini degli adempimenti connessi alla sospensione dell'esecutività della deliberazione che opera fino all'avvenuto esito del controllo con la conferma della legittimità o con la modifica della deliberazione nel senso indicato dal

Difensore Civico, la richiesta di controllo è immediatamente comunicata dal Difensore Civico al Sindaco e al Segretario Generale ovvero al Presidente e al Direttore del Municipio che provvedono ad informarne l'organo che ha adottato la deliberazione medesima.

3. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione, entro quindici giorni dalla richiesta, all'organo che ha adottato il provvedimento con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo competente non ritiene di modificare la deliberazione nel senso richiesto dal Difensore Civico, la stessa acquista efficacia se viene confermata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Sulla deliberazione confermata dal Consiglio Comunale non è esperibile una nuova richiesta di controllo da parte del Difensore Civico.
4. Entro il suddetto termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta per l'esercizio del controllo, il Difensore Civico può disporre l'audizione di rappresentanti dell'organo che ha adottato la deliberazione, e comunque la dispone a richiesta dei medesimi, o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tali casi il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi ovvero dell'audizione dei rappresentanti.
5. La deliberazione diventa efficace se il Difensore Civico, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di esercizio del controllo, ritenga di non promuovere il riesame da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione o se, prima del decorso dello stesso termine, non abbia dato comunicazione di aver riscontrato vizi di legittimità ai Consiglieri che hanno promosso il controllo, al Sindaco ovvero al Presidente del Municipio nonché al Segretario Generale ovvero al Direttore del Municipio che provvedono ad informarne l'organo.

ARTICOLO 13

INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ CITTADINA

1. Il Difensore Civico cura l'informazione sul suo operato anche tramite un'apposita sezione del sito Internet del Comune di Cannobio.
2. L'Amministrazione Comunale assicura l'informazione agli appartenenti alla comunità cittadina sulla possibilità di richiedere l'intervento del Difensore Civico a tutela dei loro diritti, sull'organizzazione e sulle modalità di accesso al suo ufficio.
